

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4310

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro delle finanze

(VISCO)

dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1999

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999,
n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui
prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberaliz-
zazione del relativo settore

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del decreto-legge reca una serie di disposizioni volte a mitigare l'effetto dei rialzi sul mercato dei prezzi di una serie di prodotti per la combustione sui costi sopportati dai consumatori per il relativo approvvigionamento.

In particolare, con il comma 1 si dispone, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1999, la rideterminazione delle aliquote delle accise che gravano su un novero ben definito di oli minerali e cioè: benzina, benzina senza piombo, olio da gas o gasolio usato come carburante, usato come combustibile per riscaldamento, gas di petrolio liquefatto e gas metano.

La predetta ridefinizione delle aliquote delle accise è animata dall'intento di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), derivante dall'andamento del prezzo internazionale del petrolio, sulla formazione dei prezzi finali dei prodotti innanzi ricordati.

Si dispone altresì (comma 2) che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere variate le aliquote delle accise rideeterminate sulla base del comma 1 dell'articolo in esame, avuto riguardo all'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, e questo sempre al fine di compensare l'incidenza dell'IVA sui prezzi finali dei prodotti su riferiti.

Sempre con decreto del Ministro delle finanze, di concerto tuttavia con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere modificati i termini di pagamento delle accise, sull'intero novero dei prodotti petroliferi, previsti da disposizioni vigenti al fine

di rendere, all'occorrenza, più efficace la previsione dell'intera norma dell'articolo 1 del decreto-legge.

All'occorrenza potranno essere poi stabilite diverse modalità di effettuazione dei versamenti con decreto del Ministro delle finanze (comma 3).

Per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dalle minori entrate, conseguenti alla riduzione della accise innanzi dette, provvede il comma 4 dell'articolo 1.

La modalità di copertura adottata, che ricorre all'utilizzo dei maggiori gettiti, è in linea con le disposizioni recate dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, in quanto le misure previste in materia di accise sono dirette a contrastare spinte inflazionistiche mediante il contenimento dei prezzi al consumo di taluni prodotti petroliferi e, quindi, a fronteggiare una situazione di emergenza economico-finanziaria, la quale configura una delle fattispecie previste dalle medesime disposizioni per cui è consentito l'utilizzo, a fini di copertura, del maggior gettito.

L'articolo 2 riduce da centoventi a trenta giorni il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, per gli obblighi dei comuni di individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione dei carburanti. Analogamente anche l'esercizio dei poteri sostitutivi delle regioni nei confronti dei comuni inadempienti viene ricondotto da centoventi a trenta giorni.

Parallelamente viene portato dal 30 giugno 2001 al 30 giugno 2000 il termine entro il quale l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento per quelli in

esercizio è subordinata alla chiusura volontaria di altri impianti. Viene invece svincolata da tale termine e dai suddetti obblighi di ristrutturazione della rete, l'apertura di nuovi impianti cosiddetti *self-service* con pagamento *post* pagato, che possono essere liberamente installati purchè conformi alle altre prescrizioni normative.

Agli stessi fini non poteva non essere indirizzato, anche su taluni aspetti del mercato che hanno incidenza nella formazione di detti prezzi, l'intervento di promuovere una maggior chiarezza nelle campagne promozionali, con le quali le imprese cercano di indirizzare e legare i consumatori ai propri marchi riproducendo così un disegno di legge recentemente proposto dal Governo.

La norma che si propone prevede, di conseguenza, anzitutto, l'obbligo per i detti operatori di rendere noto il costo unitario diretto degli omaggi da essi offerti, intendendosi per tale costo il prezzo che l'operatore paga al fornitore maggiorato dei costi

di trasporto, di eventuali oneri doganali, delle imposte (articolo 2, comma 4).

Sempre ai fini della chiarezza e della trasparenza dei prezzi petroliferi è poi previsto che il prezzo dell'omaggio debba essere riportato sullo stesso ed indicato in modo chiaramente visibile sui messaggi pubblicitari in qualsiasi forma effettuati: cartellonistica pubblicitaria, pubblicità a mezzo giornale, radio e televisione.

Infine, a protezione di un corretto funzionamento del mercato, vale a dire della lealtà degli scambi commerciali e dei diritti del consumatore, è previsto che quest'ultimo, una volta conseguito il diritto all'omaggio, possa optare, con decorrenza che verrà fissata con decreto del Ministro dell'industria, tra il ritiro dell'omaggio e la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante, riduzione che deve essere pari al costo dell'omaggio come innanzi determinato (articolo 2, comma 5).

RELAZIONE TECNICA

Gli effetti delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge recante disposizioni in materia di accise sugli oli minerali sono stimati per il periodo novembre-dicembre dell'anno 1999 pari a:

- Benzina: 36 miliardi;
- Benzina senza piombo: 64 miliardi;
- Gasolio usato come carburante: 96 miliardi;
- Gasolio usato come combustibile per riscaldamento: 25 miliardi;
- Gas metano: 45 miliardi;
- Gas di petrolio liquefatti usati come carburante: 5 miliardi;
- Gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento: 9 miliardi.

La riduzione dell'accisa è di circa 30 lire al litro, in quanto l'aumento del prezzo del petrolio greggio è stato di circa 150 lire a litro determinando un maggior gettito IVA in media di circa 30 lire per litro.

La perdita di gettito derivante dalle previste riduzioni delle accise trova copertura con le maggiori entrate realizzatesi in sede di versamenti periodici dell'IVA.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999.

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), che consente l'utilizzo del maggior gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente, accertato in corso di esercizio, per fronteggiare, tra l'altro, improrogabili esigenze connesse con situazioni di emergenza economico-finanziaria;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulle accise relative a prodotti petroliferi e di accelerare il processo di liberalizzazione del settore, al fine di contenere spinte inflattive derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio e di assicurare il perseguimento degli obiettivi macroeconomici contenuti nel Documento di programmazione economica e finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:

benzina: lire 1.094.629 per mille litri;

- benzina senza piombo: lire 1.024.153 per mille litri;
olio da gas o gasolio:
 usato come carburante: lire 755.731 per mille litri;
 usato come combustibile per riscaldamento: lire 755.731 per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL):
 usati come carburante: lire 526.396 per mille chilogrammi;
 usati come combustibile per riscaldamento: lire 342.784 per mille chilogrammi;
- gas metano:
 per autotrazione: lire 12,67 per metro cubo;
 per combustione per usi civili:
 a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 78,51 per metro cubo;
 b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 144,35 per metro cubo;
 c) per altri usi civili: lire 327,24 per metro cubo;
- per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
 a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 66,51 per metro cubo;
 b) per altri usi civili: lire 232,19 per metro cubo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote delle accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.

3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto dell'andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti.

4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2.

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni trenta.

2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi *self-service* con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, le parole: «fino al 30 giugno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2000».

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli operatori del settore petrolifero che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, sono obbligati a rendere noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso. A quest'ultimo fine, detto costo è riportato sull'omaggio e menzionato, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonché nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle imposte.

5. Il consumatore, a decorrere dalla data fissata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può optare per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio di cui al comma 4.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA - VISCO - AMATO -
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO